

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1962

(114^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1^o luglio 1956 » (1960) (D'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE Pag. 1627
PELLEGRINI 1627

« Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso » (1996) (D'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1620, 1624, 1626
BATTAGLIA 1621, 1622
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno 1622, 1626
BUSONI 1621, 1622, 1624, 1926
FRANZA 1622, 1624

PICARDI, relatore Pag. 1620, 1621, 1622, 1624, 1626
ZAMPIERI 1621, 1622, 1624

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (2177) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1627, 1630, 1636, 1637, 1638, 1640, 1645
ARNAUDI . 1630, 1634, 1637, 1638, 1640, 1642, 1643, 1644
LUPORINI 1627, 1630, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645
MEDICI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1644, 1645
PAGNI 1640
SCHIAVONE, relatore 1630, 1639

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Lami Starnuti, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Schiavone, Tupini, Turchi, Zampieri, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ferrari, Gianquinto, Gronchi, Minio e Secchia, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Galli,

Gallotti Balboni Luisa, Vallauri, Mammucari e Luporini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Bertola, Franza, Arnaudi.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Medici ed i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per il turismo e lo spettacolo Lombardi.

P I C A R D I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri: « Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso » (1996) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri: « Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione dell'indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nelle sedute precedenti non si è potuto procedere alla discussione del disegno di legge in esame, perchè dovevano essere superati alcuni ostacoli attinenti alla copertura finanziaria, ora superati.

P I C A R D I, *relatore.* Il disegno di legge che si trova al nostro esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Ritengo che le difficoltà che, in un primo momento, erano state frapposte dalla Commissione finanze e tesoro siano state supera-

te dall'ultimo parere di quest'ultima, che è pervenuto qualche minuto fa alla nostra Commissione.

La difficoltà maggiore era rappresentata dal fatto che la Commissione finanze e tesoro aveva ritenuto che, col disegno di legge in esame, si volesse conferire un duplicato dell'indennità di alloggio, rispetto a quanto era già stato stabilito con la legge 24 aprile 1962, n. 192. A mio modo di vedere, però, si tratta di un errore, perchè con la legge succitata si stabiliva l'adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si trattava, però, soltanto di adeguamento e, pertanto, mentre gli altri Corpi avevano già un'indennità di alloggio, maggiorata con provvedimento legislativo precedente, i vigili del fuoco hanno avuto soltanto l'adeguamento previsto dalla legge 24 aprile 1962, n. 192, ma non anche la precedente maggiorazione, e di conseguenza — allo stato — i vigili del fuoco usufruiscono di una indennità di alloggio inferiore nel complesso a quella degli altri.

Chiarito questo equivoco, il problema fondamentale consisteva nel cercare di reperire il finanziamento necessario.

La Commissione finanze e tesoro, in un primo tempo, aveva espresso il parere del 4 luglio 1962, che tutti ben conosciamo, con il quale, praticamente, faceva presente che non vi era la copertura, in quanto che il maggior gettito derivante dalla legge 21 aprile 1962 era già stato interamente assorbito. Dal momento, però, che da parte del Governo era stato preso un impegno preciso di andare incontro a questa richiesta, e dal momento che il Ministero dell'interno aveva espresso parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge in esame, vi sono state lunghe trattative tra il Ministero dell'interno e il Tesoro, per cercare di reperire i fondi necessari. E, finalmente, con il decreto presidenziale del 22 novembre 1962, numero 1592, è stato possibile trovare gli 880 milioni occorrenti per il finanziamento di questo provvedimento.

Pertanto, accogliendo la formulazione dell'articolo 4 che ci viene indicata proprio dalla Commissione finanze e tesoro nel suo parere suppletivo, penso che il disegno di legge in esame possa essere approvato.

Il nuovo testo dell'articolo 4, suggerito appunto dalla Commissione finanze e tesoro, è del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio 1962-63, previsto in lire 880 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.

Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Mi permetto, quindi, di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

BATTAGLIA. Vorrei, sempre che sia possibile, avere qualche chiarimento dall'onorevole relatore. Egli, infatti, ha fatto presente che la Commissione finanze e tesoro avrebbe dato un primo parere negativo, in funzione di un errore nel quale la stessa Commissione sarebbe caduta, in quanto non avrebbe tenuto presente che non si trattava di una nuova indennità di alloggio, ma di un'indennità di alloggio mai conferita ai vigili del fuoco, e perchè, sempre secondo il primo parere, sarebbero mancati i fondi per il finanziamento. In un secondo momento, — si è detto — alla stregua del decreto presidenziale del 22 novembre 1962, n. 1592, sarebbe stato possibile reperire detti fondi.

Vorrei, pertanto, sapere se si tratta di una concorrenza di due elementi acquisiti dalla Commissione finanze e tesoro o se si tratta di due elementi contrastanti.

ZAMPIERI. È chiaro che in un primo tempo i fondi mancavano, mentre ora il nuovo decreto viene a creare un altro pozzo di S. Patrizio.

PICARDI, *relatore*. Nel primo parere era stato rilevato che non era il caso di con-

ferire una doppia indennità di alloggio e che, comunque, mancavano i fondi; nel secondo parere si faceva riferimento, esclusivamente, alla mancanza del finanziamento, senza menzionare la questione di merito; infine, in ultimo, la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole, presentando l'emendamento da apportare all'articolo 4.

BATTAGLIA. Anche ora mi sembra che la questione di merito non sia stata toccata.

PICARDI, *relatore*. La questione di merito è stata superata, in quanto i vigili del fuoco non avevano ottenuto la maggiorazione dell'indennità di alloggio che gli altri Corpi ebbero prima della legge del 24 aprile 1962, n. 192.

L'errore in cui è incorsa la Commissione finanze e tesoro è stato determinato dal fatto di non aver considerato la prima maggiorazione dell'indennità di alloggio, della quale i vigili del fuoco non avevano fruito.

BUSONI. Desidererei un chiarimento. In quella legge si parla di indennità militare, ma il fatto è che, in base a quella legge, i militari e gli assimilati, per effetto di quell'aumento, sono saliti, nei confronti dell'indennità di alloggio, da 11.200 lire a 16.200 e da 9.180 a 13.180 lire mensili. Ora, l'approvazione del disegno di legge in esame è molto urgente, ma una parte degli interessati fa osservare che, se con l'aumento stabilito vengono a percepire 11.200 lire e 9.180 lire e non 16.200 lire e 13.180 lire come i militari e gli assimilati, non resta più fermo il beneficio della legge 24 aprile 1962, n. 192, e che, pertanto, quanto meno, bisognerebbe stabilire che resta fermo l'articolo 1 della legge 24 aprile 1962, n. 192.

PICARDI, *relatore*. Questo è evidente!

BUSONI. Comunque, deve essere almeno detto che è evidente, perchè mi risulta che i vigili del fuoco, finora, non hanno avuto questo aumento.

P I C A R D I , *relatore*. Dalle indagini che ho compiuto posso dire che, essendo aumentata la misura dell'indennità di alloggio per tutto il personale, i vigili del fuoco hanno avuto semplicemente l'aumento delle 5.000 lire di cui alla legge 192, e non anche il precedente.

F R A N Z A . Mi sembra che l'articolo 2 del disegno di legge non si riferisca ad un'indennità di alloggio già esistente, ma ne stabilisca proprio l'istituzione.

B A T T A G L I A . Secondo l'articolo 1 della legge n. 192 del 1962 ai vigili del fuoco verrebbe corrisposto un adeguamento dell'indennità di alloggio, cioè una maggiorazione di quella che avevano prima. Oggi perciò non si istituisce un'indennità di alloggio, ma si adegua.

B U S O N I . Comunque si dovrebbe sempre stabilire che resta fermo l'articolo 1 della legge 24 aprile 1962, n. 192.

A mio avviso, le parole « indennità di alloggio » dovrebbero essere sostituite da una altra espressione, quale, ad esempio: « perequazione dell'indennità di alloggio », perchè ripeto che, in base alla legge n. 192 del 1962, i vigili del fuoco sono rimasti a 11.200 lire e a 9.180 lire. Pertanto, con il disegno di legge in esame, si tratterebbe di perequare il trattamento dei vigili del fuoco a quello dei militari e assimilati e, pertanto, a mio avviso, sarebbe opportuno parlare di perequazione.

Z A M P I E R I . Ritengo, che, per il momento, da parte nostra, non vi sia che da compiere un accertamento di fatto per sapere se i vigili del fuoco hanno l'indennità di alloggio, perchè secondo la legge n. 192 del 1962, l'hanno già, mentre con il disegno di legge in esame sembra venga istituita. Si asserisce, inoltre, che i vigili del fuoco non hanno fruito dell'aumento dell'indennità. È, pertanto, assolutamente necessario che compiamo questo accertamento.

B U S O N I . Sembra che non abbiano avuto la perequazione dell'aumento.

Z A M P I E R I . Se non l'hanno avuta vuol dire che non godevano dell'indennità di alloggio. Non so, poi, se al senatore Busoni risulti che, invece, ne godevano.

B A T T A G L I A . Forse l'onorevole Sottosegretario potrebbe fare in modo da fornirci subito le informazioni di cui abbiamo bisogno.

B U S O N I . Credo di poter anticipare la spiegazione, in base ad alcune informazioni avute dagli interessati. Essi, infatti, fanno presente che quando il disegno di legge in esame fu presentato alla Camera dei deputati non era ancora previsto il provvedimento presentato successivamente e diventato legge n. 192. In questo modo, tutto risulta chiaro. Tuttavia, sostengo che se quel disegno di legge fu articolato per perequare la situazione dei vigili del fuoco a quella dei militari e assimilati, tale perequazione non è avvenuta, proprio perchè esistono quelle differenze alle quali accennavo prima.

Z A M P I E R I . Sembra allora che godessero dell'indennità di alloggio

B U S O N I . No, ne cominciarono a godere in base alla legge n. 192 del 1962.

B A T T A G L I A . La legge suddetta stabilisce un adeguamento, non istituisce l'indennità di alloggio.

B U S O N I . Sara, comunque, opportuno che ci vengano fornite delle informazioni esatte, perchè, altrimenti, si fa una grande confusione.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente che il Ministero dell'interno è stato, fin da principio, favorevolissimo al disegno di cui si discute.

Il trattamento economico e di quiescenza dei vigili del fuoco è stato sempre equiparato a quello delle guardie di pubblica sicurezza. L'equiparazione non è stata limitata al solo trattamento base (stipendio o paga), ma è stata estesa anche alle indennità accessorie.

Queste poi furono fissate dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, nella stessa misura di quelle corrisposte allora al personale di pubblica sicurezza. Senonchè, durante l'iter parlamentare di quel disegno di legge, che si occupava dei Servizi antincendi, fu presentato il disegno che poi divenne la legge 28 luglio 1961, n. 839, con cui veniva aumentata l'indennità di alloggio del personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. In quest'ultimo disegno di legge non veniva fatto alcun cenno ai vigili del fuoco; ne avrebbe potuto essere altrimenti in quanto, allorchè fu presentato il provvedimento sull'indennità di alloggio dei vigili del fuoco, questi ultimi non facevano ancora parte del personale statale.

In sede di discussione del disegno che divenne poi la legge n. 839, alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati si sostenne che era necessario estendere l'adeguamento, disposto da quel disegno, anche ai vigili del fuoco, che, nel frattempo, erano entrati a far parte del personale statale. Ma — per non intralciare l'iter del disegno, che era già stato approvato dal Senato — fu ritirato l'emendamento che era proposto in quel senso, nell'intesa che si sarebbe provveduto, con separato disegno di legge, ad estendere anche ai vigili del fuoco le provvidenze recate dal disegno.

Dopo ciò gli uffici del Ministero dell'interno predisposero subito uno schema di disegno di legge in quel senso. Nel frattempo furono analogamente presentate le due proposte di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri. Il Ministero, a quel punto, non presentò più il suo disegno di legge e si limitò a raccomandare, nell'altro ramo del Parlamento, che fosse approvato il testo ora giunto all'esame di questa Commissione: testo col quale non si vuole disciplinare l'indennità di alloggio con criteri differenziati per i vigili del fuoco, ma si vuole estendere loro l'aumento che, con la legge 28 luglio 1961, n. 839, venne concesso ad analoghe categorie di personale statale.

Su quel testo la Commissione finanze e tesoro ebbe a rilevare che con la legge 24 aprile 1962, n. 192, è stato disposto un nuovo adeguamento dell'indennità di alloggio al personale militare coniugato o vedovo con prole di alcune Forze Armate e Corpi, compreso il Corpo dei vigili del fuoco e che pertanto « o si vuole riassorbire nella misura dell'indennità proposta con il disegno di legge l'adeguamento, di lire 5.000 e di lire 4.000, disposto con la legge richiamata, ovvero disciplinare con criteri differenziati per il Corpo dei vigili del fuoco l'indennità di alloggio. Nell'una o nell'altra alternativa bisogna integrare con un comma 1-bis l'articolo 1 del disegno di legge per disporre il riassorbimento o, rispettivamente, l'abrogazione della estensione al Corpo dei vigili del fuoco delle misure adottate con l'articolo 1 della citata legge n. 192 ».

Il Ministero dell'interno ritiene invece che l'aumento dell'indennità di alloggio ai vigili del fuoco non debba riassorbire l'aumento disposto con la legge 24 aprile 1962, n. 192, e che pertanto non debba essere abrogata l'estensione ai vigili del fuoco delle misure adottate nell'articolo 1 della legge n. 192, in quanto tale legge ha concesso un ulteriore aumento alle forze di polizia e alle categorie assimilate in sostituzione dell'indennità integrativa concessa ad alcune categorie del personale civile dello Stato.

Il Governo, pertanto, raccomanda che il disegno venga approvato nel testo stesso in cui lo ha approvato l'altro ramo del Parlamento: e ciò affinché i vigili del fuoco possano percepire l'indennità di alloggio nella stessa misura delle altre categorie di dipendenti statali, alle quali, ai fini del trattamento economico, sono equiparati dalla legislazione vigente.

Quanto alle osservazioni mosse poi dalla Commissione finanze e tesoro circa l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno, obietto che quel comma riproduce esattamente una norma contenuta nell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839. Questo disegno dunque — anche per quanto riguarda l'esenzione dalle ritenute erariali delle indennità di alloggio per i sottufficiali e vigili del fuoco — ha inteso rispettare il principio della parità

di trattamento economico fra i vigili del fuoco e il personale delle Forze armate, parità che non può non estendersi ai benefici di ordine fiscale.

ZAMPIERI. Sulla finalità siamo tutti d'accordo, ma non si sa quale strada percorrere per giungere alla conclusione.

BUSONI. Vorrei precisare questo. Avevo chiesto appunto che ci fossero delle dichiarazioni in questo senso. Sono convintissimo che, approvando questo disegno di legge, la perequazione avviene; però è necessario approvare una norma, nell'ambito dello stesso disegno, in virtù della quale resta fermo per i vigili del fuoco quello che è stato stabilito con la legge 24 aprile 1962, n. 192.

FRANZA. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario come sia possibile questo cumulo: se l'articolo 1 ha indicato la misura massima dell'indennità di alloggio in lire 11.200 come si fa a raggiungere la somma di lire 16.200?

PICARDI, *relatore*. Signor Presidente, dichiaro di essere in grado di chiarire, definitivamente, la questione attualmente al nostro esame.

In effetti i vigili del fuoco hanno avuto un'indennità di alloggio in virtù della legge 13 maggio 1961, n. 469. L'errore di interpretazione è stato determinato dal fatto di non aver puntualizzato la circostanza che prima dell'approvazione dell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, di cui alla predetta legge n. 469, le altre forze armate, (polizia, guardie di finanza, eccetera), avevano ottenuto un adeguamento dell'indennità di alloggio, che non fu possibile estendere in base alla legislazione all'epoca vigente, perchè i vigili del fuoco non erano ancora considerati dipendenti statali. Ecco perchè si è determinato questo equivoco.

Successivamente, con la legge 24 aprile 1962, n. 192, è stato stabilito un nuovo aumento di quell'indennità di alloggio, estendendolo anche ai vigili del fuoco. Ora di questo secondo adeguamento i vigili del

fuoco hanno beneficiato, però non hanno altresì fruito dell'adeguamento precedente, che pure si aggirava sulle lire 5.000. Di tal che essi percepiscono un'indennità pari a lire 11.000 circa, mentre per gli appartenenti alle altre Forze armate l'indennità si aggira sulle lire 16.000 circa.

È stata quindi utile la nostra discussione, che ha portato a questi chiarimenti, perchè, se avessimo approvato il disegno di legge, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, avremmo dovuto ricorrere ad un'interpretazione della legge, in modo da evitare di considerare riassorbito anche quell'adeguamento che si era avuto con la legge del 24 aprile 1962, n. 192.

In base ai dati da me forniti, e possibile ora modificare l'articolo nei sensi che mi permetterò di sottoporre alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, è corrisposta una indennità di alloggio nelle seguenti misure mensili:

- a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti, lire 11.200;
- b) nelle altre sedi, lire 9.180.

Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.

L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili è esente da ritenute per imposte dirette.

Comunico alla Commissione che il relatore Picardi ha proposto un emendamento aggiuntivo. Al primo comma, dopo le parole: « è corrisposta una indennità di alloggio » si propone di aggiungere le altre: « stabilita dall'articolo 79 della legge 31 maggio 1961, n. 469 ».

Di conseguenza, ove l'emendamento venisse approvato, si renderebbe necessario sostituire le parole: « una indennità di alloggio » con le altre: « l'indennità di alloggio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Picardi.

(È approvato).

Per opportuno chiarimento, alla fine del primo comma, il senatore Picardi propone l'aggiunta di un comma del seguente tenore: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'indennità suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Picardi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, è corrisposta l'indennità di alloggio, stabilita dall'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, numero 469, nelle seguenti misure mensili:

a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti, lire 11.200;

b) nelle altre sedi, lire 9.180.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'in-

dennità suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa.

Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.

L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili è esente da ritenute per imposte dirette.

(È approvato).

Art. 2.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da cause di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto il 65° anno di età, compete l'indennità speciale prevista dall'articolo 84 della citata legge n. 469, a decorrere dal 1° gennaio 1958 per i marescialli e i brigadieri, dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento a riposo se avvenuto posteriormente a quest'ultima data, per i vice brigadieri, vigili scelti e vigili.

La stessa indennità speciale compete dalla data del collocamento a riposo ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi, siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 della legge stessa, purchè al momento della cessazione dal servizio non abbiano compiuto il 65° anno di età.

(È approvato).

Art. 3.

L'integrazione di cui all'articolo 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a riposo, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza dipendenti Enti locali, che siano cessati o cessino dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta e prima della sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 92 della legge stessa. Per il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo mantengono l'iscrizione alla citata Cassa di previdenza dipendenti Enti locali.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico alla Commissione che il relatore Picardi ha proposto di sostituire l'articolo 4 con un altro, in adesione ad analogha richiesta della Commissione finanze e tesoro, del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio 1962-63, previsto in lire 880 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Desidererei sapere se il titolo del provvedimento rimane immutato.

P I C A R D I , *relatore*. Il titolo attuale resta fermo.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è senz'altro favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Picardi. Per quanto riguarda il primo emendamento proposto all'articolo 1, debbo rilevare che esso ha carattere puramente interpretativo, perchè, nella sostanza, esso non fa altro che dire chiaramente quanto era già nelle nostre intenzioni; da parte nostra non si era mai pensato che, con il presente disegno di legge, dovessero venire riassorbite le 5.000 lire, ma non nascondo che effettivamente, in base alla formulazione originaria dell'articolo, sarebbero, forse, potuti sorgere degli inconvenienti gravi.

P I C A R D I , *relatore*. È stato opportuno, secondo il mio parere, avere introdotto anche questo chiarimento, soprattutto in considerazione del fatto che il disegno di legge sarebbe comunque ritornato alla Camera dei deputati, in quanto si doveva necessariamente modificare l'articolo 4.

B U S O N I . Se il provvedimento non fosse dovuto ritornare comunque all'altro ramo del Parlamento, mi sarei accontentato anche delle dichiarazioni del Governo. Dal momento, però, che ciò non era possibile, ritengo che sia stato utile apportare queste ulteriori modifiche.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1^o luglio 1956 » (1960) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli, Tantalò, Agosta, Merenda e Marotta Michele: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1^o luglio 1956 », già approvato dalla Camera dei deputati.

P E L L E G R I N I. Dato che non si vogliono riconoscere e soddisfare le richieste delle organizzazioni sindacali, riteniamo opportuno richiedere, come richiediamo, che il disegno di legge in discussione sia rimesso all'esame e all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento.

P R E S I D E N T E. Informo la Commissione che i senatori Caruso, Pellegrini, Gallotti Balboni Luisa, Mammucari e Luporini hanno formalmente richiesto, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge in discussione sia rimesso all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, l'esame del disegno di legge, in sede referente, è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (2177)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia ».

L U P O R I N I. Chiedo scusa se riprendo brevemente la parola, ma nella seduta scorsa ho parlato per secondo, mentre nei successivi interventi sono emersi alcuni problemi che vorrei ancora considerare.

Onorevoli colleghi, per fare una valutazione d'insieme, direi che nel complesso esiste una soddisfazione generale riguardo al disegno di legge che è al nostro esame; tuttavia accanto a questa soddisfazione vi sono anche alcuni elementi di inquietudine che sono venuti in luce da più parti.

Essi derivano soprattutto dal fatto che oggi noi deliberiamo la riforma della ricerca scientifica, senza che ancora si veda come sarà avviato a soluzione il problema dell'Università. Questo, direi, è il fenomeno dell'inquietudine che si riscontra anche in questi giorni nell'ambiente universitario. La preoccupazione, accertata anche dall'onorevole Fortunati, riguarda il destino della ricerca scientifica nell'Università, quella ricerca che è stata chiamata recentemente ricerca spontanea, intendendo con questo termine la ricerca non programmata, non pianificata, la cui possibilità di libero sviluppo e di potenziamento deve essere garantita dalla legislazione; e in particolare modo chi è chiamato a difenderla specialmente è il Ministro della pubblica istruzione.

Dico questo, prescindendo in parte da quelli che sono gli argomenti del disegno di legge che è al nostro esame, perchè esiste il timore, negli ambienti interessati, che quando il Consiglio nazionale delle ricerche funzionerà con una sua completa organizzazione scientifica unificata e programmata, questo possa avvenire a scapito della ricerca che si attua all'interno delle Università. Il collegamento quindi tra le due diverse fonti di ricerca è un'iniziativa che deve essere presa dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Tocco questo argomento perchè, se anche il disegno di legge riguarda questo altro settore, cioè della ricerca programmata e pianificata, collegata a quelle che sono le necessità economiche della nazione, tuttavia io penso che all'inizio di questo disegno di legge sarebbe opportuno introdurre l'indicazione dell'esigenza di potenziamento della libera e spontanea ricerca nell'ambito dell'autonomia universitaria.

Detto questo, vorrei far notare che non solo da parte nostra, ma anche da parte di molti altri colleghi e da parte delle Associazioni universitarie, è stato rilevato come il numero di 120 posti risulti del tutto insufficiente; noi ne proponiamo l'aumento per lo meno a 132. Lo stesso relatore, senatore Schiavone, faceva notare che, rispetto alle discipline più propriamente scientifiche, con i 120 posti previsti dal disegno di legge si avrebbe addirittura una diminuzione rispetto a quello che è il contingente attuale.

Anche in considerazione all'accoglimento delle discipline storico-umanistiche nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche data la maggiore estensione di attività che si viene così a creare, s'impone l'aumento dei posti, almeno da 120 a 132, in modo che i Comitati siano effettivamente in grado di compiere il loro lavoro. D'altronde la differenza non è grande. Confrontandoci alle organizzazioni straniere, noi vediamo che si tratta sempre di una cifra molto modesta. Inoltre non si tratta di membri organici di un apparato; sono persone che si riuniscono ogni tanto per adempiere a quei compiti indicati dal disegno di legge, ma che tuttavia continuano a svolgere le loro mansioni normali. Così, se sono professori universitari, continueranno a fare i professori universitari e così pure se si tratta di tecnici di enti pubblici.

Naturalmente si sarebbe potuta prevedere anche un'altra struttura del Consiglio nazionale delle ricerche; cioè una struttura che indicasse piuttosto le linee fondamentali dei Comitati, fissasse un certo numero minimo dei componenti e lasciasse aperto il numero dei membri facenti parte il Consiglio nazionale delle ricerche. Non so in quale misura questa alternativa sia stata studiata; dato però che noi vogliamo accelerare i tempi e non rallentare l'iter del disegno di legge, penso sia preferibile aderire alle linee delle proposte presentateci e, se possibile, evitare la rimessione del progetto di legge in Aula. Un'altra esigenza che è emersa da varie fonti e dai vari gruppi politici, è quella di ridurre il numero dei nominati a favore degli eletti. Dichiaro che noi siamo d'accordo con questa tendenza, alla quale mi pare abbia aderito lo stesso relatore Schiavone.

Vi è inoltre la questione della base elettorale. Il disegno di legge divide in due i gruppi di categorie: da un lato i professori di ruolo e dall'altro gli assistenti di ruolo e i professori incaricati, questi ultimi sempre che siano liberi docenti. Poi divide in due i gruppi di discipline: da un lato quelle che già c'erano, dall'altro quelle nuove.

Per quanto riguarda la divisione di categorie, cioè tra professori di ruolo da un lato ed assistenti di ruolo e professori incaricati dall'altro, direi che proprio qui ha sede una fonte dello stato di malessere e di malcontento in cui si trova oggi l'Università italiana. Ora questa divisione prevista appunto nel disegno di legge tra le due categorie non fa che accentuare questa incomprensibile differenziazione e mettere una volta di più in luce l'ingiusta posizione del professore incaricato, il quale dal punto di vista didattico e scientifico ha tutti gli stessi doveri del professore di ruolo, e d'altro lato ha il dovere di subire tutte le angherie che comporta la posizione di professore incaricato. Mi dispiace di aver usato una parola un po' forte ma penso che questo serva a mettere maggiormente in luce la vera situazione dei professori incaricati. Non so se la mia sia un'idea un po' troppo azzardata soprattutto in questa sede, tuttavia io penso che se noi vogliamo muoverci verso la riforma della vita universitaria, non possiamo non muoverci che verso una graduale, ma sufficientemente accelerata riduzione dei professori incaricati. D'altronde io non penso che i professori di ruolo, perchè cattedratici, siano maggiormente qualificati dei professori incaricati ad essere rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche. Non vedo inoltre per quale ragione nei riguardi del professore incaricato debba sussistere la minaccia della non riconferma l'anno dopo.

Alla luce di tutte queste considerazioni, dichiaro che io vedrei molto volentieri l'eliminazione di tutti questi raggruppamenti, e penso che da ciò non deriverebbe alcun pericolo, anzi che sarebbe un elemento di stimolo, uno sforzo compiuto in questo senso per avviare la vita universitaria verso il suo risanamento.

Un'altra questione è quella che riguarda il modo di procedere alle elezioni: su qua-

le base si voterà? Le proposte che vengono dalle Associazioni universitarie all'articolo 10 contengono una disposizione transitoria che prevede 12 Comitati nazionali. Io ritengo sia giusto, perchè questo renderebbe possibili delle votazioni per settori differenziati; in caso contrario, se votassero cioè tutti insieme, c'è il pericolo di vedere poi emergere quelli che sono i meno interessati alla ricerca scientifica. Questo si potrebbe evitare qualora i votanti venissero suddivisi in base a questi Comitati previsti.

Vi è poi il problema della struttura interna del Consiglio nazionale delle ricerche. Io non so perchè in questo settore le proposte delle Associazioni universitarie prevedano una struttura interna assai definita, nonchè l'esatta composizione di ogni Comitato. Non riesco a consentire in ciò con le proposte dell'Associazione universitaria. Io lascerei libertà all'Assemblea, una volta eletta su quella base differenziata, di darsi una diversa articolazione, eventualmente, costituendo i Comitati in modo che essi rispondano nel miglior modo possibile alle esigenze di funzionalità della ricerca.

Si pone altresì il problema delle successive elezioni. Io credo che noi dobbiamo determinare in qualche modo la maniera secondo la quale noi crediamo opportuno disciplinare le elezioni.

Per quanto riguarda la posizione dei cooptati, mi trovo in ciò d'accordo con le proposte dell'Associazione universitaria. Penso che i cooptati devono essere degli eletti piuttosto che dei nominati. Dal momento che essi debbono appunto servire a riempire i vuoti che l'elezione può aver creato, nel caso cioè che vi siano gruppi di discipline importanti le quali attraverso quel meccanismo elettorale non risultino rappresentate, la cooptazione deve servire per venire incontro a questa necessità di riempire il vuoto che si è venuto a creare.

Vedo, invece, con difficoltà il punto proposto dal relatore con la lettera e) dell'articolo 4 che recita:

« e) 20 sono eletti da esperti e ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministra-

zioni statali, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante, muniti di libera docenza ».

Innanzitutto, infatti, penso alla grande difficoltà di determinare l'ambito di coloro che rientrerebbero in questa categoria. Molti, come me, sono favorevoli ad un sistema misto, per cui, da una parte vi sarebbe la base elettorale, dall'altra la presenza determinante di alcuni elementi che sono l'espressione dell'intervento dell'esecutivo. Mi rendo conto che vi è un'esigenza di costituire una precisa base elettorale fuori del mondo universitario; comunque, vorrei far presente che in questo caso la libera docenza dice veramente poco, poichè la libera docenza di coloro che si sono completamente distaccati dalla vita universitaria dà ancora meno garanzia di quella fornita da coloro che si trovano nella vita universitaria.

Comunque, dopo le obiezioni che in parte furono fatte e in parte mi sembra di sentire nell'aria, ho cercato di avvicinare altri gruppi di scienziati che non fossero i fisici e mi sono riconfermato nell'opportunità della proposta che è venuta dal gruppo dei fisici in questi giorni. Questa dichiarazione è firmata non soltanto da fisici, poichè, se non sbaglio, vi è anche la firma del professor Semerano dell'Università di Bologna. È il contenuto della proposta che noi consideriamo importante per la funzionalità del Consiglio delle ricerche. Altrimenti noi arriveremo fatalmente alla divisione della torta: tanti sono i proponenti, tante sono le fette che si fanno della torta e mi sembra che questo sia un grosso pericolo che può presentarsi alla futura attività delle ricerche. Invece ciò può essere oltrepassato da un esecutivo che noi collochiamo accanto al Presidente e che non deve andare al di là di un certo numero di persone, non più di otto.

Ritengo inoltre — anche se questa può sembrare una sfumatura — che vi debba essere un vice presidente. È abbastanza noto, per esempio, che nel periodo in cui l'ottimo presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il professor Giordani, fu malato,

si venne a creare una grande disfunzionalità nel Consiglio stesso.

C'è poi la grossa questione dei nominati. Penso che si potrebbe fare un gruppo solo, riducendolo. Ritengo però che fra questi nominati ci dovrebbero essere, come oggi già vi sono, dei rappresentanti delle associazioni sindacali, i quali evidentemente hanno qualcosa da dire su questi enormi problemi civili e sociali (io stesso ebbi a fare questo rilievo in sede di discussione del bilancio della Pubblica Istruzione). Quindi, fra i nominati dal Presidente del Consiglio e dal C.I.R., tre almeno siano proposti dalle associazioni sindacali.

Un'altra cosa che ritengo dovrebbe essere specificata è che i presidenti dei Comitati siano eletti. Vedrei quindi una doppia funzionalità: da una parte il presidente e il vice presidente assistiti da quel Comitato esecutivo e dall'altra i presidenti dei Comitati, eletti a loro volta dai Comitati di cui fanno parte.

Ritengo inoltre che, anche per i presidenti eletti, debba essere introdotta una certa durata *pro tempore*, che potrebbe essere non più di due quadrienni consecutivi. Penso che si dovrebbe introdurre nel disegno di legge una definizione dei compiti dei Comitati.

Il quarto punto, a cui la nostra parte annette una grandissima importanza, riguarda la pubblicità delle spese e delle scelte che vengono fatte, argomento anche questo che ho avuto occasione di sottolineare nel corso del mio intervento in sede di discussione del bilancio della Pubblica Istruzione.

MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Questo già lo facciamo, e se lei vuole prendere visione delle fatture del Consiglio delle ricerche, gliele posso anche mandare.

LUPORINI. Non si tratta soltanto di conoscere le fatture, ma di qualcosa di più complesso. Si tratta di sapere quali sono state le richieste di singoli o di gruppi, che provengono o dal mondo universitario o dal mondo extrauniversitario e quali scelte sono state fatte e, in rapporto a ciò, anche la motivazione delle spese avvenute. Da quanto

sono riuscito a vedere, questo lo troviamo fatto solo per i matematici e, anche fra questi c'è qualcuno che critica l'insufficienza di tale pubblicità.

ARNAUDI. Ce ne è stato uno solo.

LUPORINI. Un altro punto in rapporto al quale ci riserviamo di presentare emendamenti, o emendamenti agli emendamenti, riguarda la stesura dell'articolo 1. Noi riteniamo infatti che si debba togliere il Ministro della difesa.

MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Siamo in sede di discussione generale e questo argomento entra nel campo di discussione dei singoli articoli. L'onorevole Luporini, se non erro, ha avuto la parola due volte in sede di discussione generale. Io ritengo che, ai fini della economia dei nostri lavori, sarebbe opportuno discutere questi problemi particolari in sede di discussione dei singoli articoli.

LUPORINI. Mi sono permesso di fare questo secondo intervento perchè, nella discussione avvenuta l'altro giorno, si entro in una serie di particolari riguardanti i singoli articoli e ho sentito pertanto il bisogno di completare l'illustrazione di quella che è la nostra posizione in merito con quei dettagli che ho già esposto.

Concludendo, vorrei dunque ripetere che non comprendiamo la presenza permanente del Ministro della difesa, perchè riteniamo che essa dia un sapore particolare alla organizzazione della ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore, onorevole Schiavone.

SCHIAVONE, *relatore*. Per agevolare i lavori della Commissione cercherò di essere il più possibile sintetico.

Nella prima parte della discussione generale si sono messi in evidenza i rapporti fra Università e ricerca scientifica. L'articolo 4 ripartisce i componenti dei Comitati e se ne discuterà quando verranno presentati i relativi emendamenti.

Per quanto riguarda i rapporti tra ricerca scientifica e sperimentazione presso i Ministeri, questo argomento viene messo in relazione alla spesa e se ne potrà discutere se verranno proposti emendamenti al riguardo. Il Consiglio potrebbe additare a questi organi di sperimentazione dei compiti e naturalmente saranno stanziati le spese relative che verranno a confluire in un unico capitolo. Quindi una difficoltà vera e propria non la vedrei.

Il senatore Arnaudi ha messo in evidenza il concetto del finanziamento. Se dobbiamo risolvere il problema della ricerca, abbiamo bisogno di persone che vi si dedichino completamente e li dobbiamo compensare in una certa misura. E in questo argomento si innesta l'articolo 5 del disegno di legge che contempla l'autodisciplina da parte del Consiglio delle ricerche per quanto riguarda il suo funzionamento; pertanto si prospetta la necessità che anche i rapporti economici relativi a questa ricerca siano regolati dal Consiglio delle ricerche. Anche in questo caso, quando verranno presentati emendamenti, se ne discuterà.

Questi sono gli argomenti prospettati la volta scorsa e non debbo tacere che, sulle linee generali del disegno di legge, c'è stata una manifesta approvazione da parte di tutti i colleghi.

Stamane si è discusso sul dettaglio degli emendamenti che verranno proposti, anche se di questi non conosciamo ancora il testo. È stato parlato del rapporto fra ricerca scientifica e Università. Sembra un problema arduo, ma, a mio avviso, questo rapporto si viene ad impiccolire nel problema della designazione dei posti. Se fra quei 120 ci sarà un Leonardo da Vinci, evidentemente esso varrà per 10 mila. Questa è una gara a titolo personale; ricordo che un tempo anche i giudici si contendevano la competenza per amministrare la giustizia; adesso si tratta di ricerca scientifica. Comunque io non darei eccessiva importanza a questo problema, che prenderemo in considerazione quando esamineremo l'articolo.

Per quanto riguarda l'introduzione del sistema elettivo al posto della nomina dall'alto, sono contrario e lascerò le cose così come

sono previste dagli emendamenti da me presentati.

Per quanto concerne l'aumento dei comitati, ritengo che questa sia materia che riguarda la disciplina interna del Consiglio. La competenza può benissimo essere lasciata ancora al Consiglio di presidenza che determina il numero secondo le esigenze che si verificheranno di volta in volta. Ma noi nella legge non possiamo fissare il numero e la composizione.

Per quanto si riferisce alla vice-presidenza, io credo che essa non sia necessaria, poiché avremmo una sovrapposizione di organi ad organi.

Circa la durata, si può essere d'accordo di non fissare una durata superiore ai due quadrienni per coloro che saranno onorati delle cattedre.

Si vorrebbe addirittura per legge che fossero definiti i compiti dei comitati, ma questa è materia che spetta al Consiglio di presidenza.

Per quanto riguarda l'eliminazione del Ministro della difesa dal Comitato del C.I.R., sono contrario. Nel campo della difesa e dell'offesa c'è stato un progresso enorme in questi ultimi tempi e pertanto non vedo perché si debba escludere il Ministero della difesa.

Detto ciò con la necessaria brevità, e dopo aver ascoltato quello che dirà, certamente molto meglio di me il Ministro, vorrei invitare i colleghi della Commissione a dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge che riveste una enorme importanza per la materia che esso tratta.

MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. La discussione così ampia, così esauriente, così pertinente e la relazione del nostro collega Schiavone, nonché la sua replica di poc'anzi esonerano il Governo da un esame di dettaglio che esso si riserva di fare in sede di emendamenti; perché sarà in quella sede, allorché verranno presentate precise proposte d'emendamenti, che il Governo non mancherà di far conoscere il proprio giudizio e di assumere le necessarie posizioni.

Ringrazio i colleghi che hanno voluto riconoscere in questo disegno di legge una linea sostanzialmente accettabile. Tutti i settori del Senato hanno espresso il loro compiacimento e di ciò il Governo non può che essere a tutti grato, tenuto anche conto che il disegno di legge in esame si prospetta in termini estremamente semplici ed ha scopi estremamente precisi come, fra gli altri, quello, che mi sembra essenziale, di conservare la massima libertà a coloro che adempiono al delicato e difficile compito della ricerca scientifica.

Ogni tentativo di voler disciplinare, prevedere, coordinare, assai probabilmente si risolverebbe in un danno. Poichè, se questo disegno di legge muove dalla esigenza di un coordinamento fra ricerca scientifica e sviluppo economico, e pertanto postula una politica responsabile che sia in grado di pronunziarsi sui programmi di lavoro formulati dagli scienziati; non vi ha dubbio che quanto ha tratto all'attività scientifica spetta agli scienziati, anche se il programma deve essere coordinato con una impostazione generale politica. Ecco anche perchè nel mio intervento sarò assai breve.

L'articolo 1 del disegno di legge in sostanza stabilisce che il Comitato interministeriale per la ricostruzione, integrato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro della difesa, ha il compito di attuare una determinata politica di ricerca scientifica. Su questo concetto tutti i colleghi intervenuti si sono trovati sostanzialmente d'accordo, salvo in quel dettaglio, del tutto trascurabile a mio avviso, sollevato dal senatore Luporini, in merito alla esclusione dal Comitato del Ministro della difesa. Quindi, mi pare che sul primo articolo non vi siano apprezzabili motivi di dissenso.

Il secondo articolo introduce un nuovo concetto, che mi sembra fondamentale. Se vi deve essere coordinamento tra ricerca scientifica e sviluppo economico, esso non può che concretarsi nella scelta dell'impiego dei fondi per la ricerca scientifica. Ed ecco la necessità di sapere, innanzitutto, che cosa si spende per la ricerca scientifica.

A questo proposito mi par giunto il momento di rispondere al collega Carelli, oggi

assente. Vi sono dei Ministeri, come per esempio quello dell'agricoltura, che svolgono attività di ricerca scientifica, insieme ad una attività che, pur avendo le sue radici nella ricerca, non si identifica in essa, rivestendo carattere essenzialmente di propaganda e di diffusione delle notizie tecniche e scientifiche. Si tratterà di separare, nel capitolo relativo alle stazioni sperimentali, la parte che si riferisce alla ricerca scientifica, dalla parte che si attiene alla stampa, alla propaganda e alla informazione, risalendo in tal modo alla determinazione della somma che viene effettivamente spesa per la ricerca scientifica. E allora vedremo nei diversi settori quale disarmonia vi sia in atto; critica questa che faccio io, rappresentante del Governo, dato che nessuno dei colleghi ha messo in evidenza questo preoccupante aspetto del problema. Per esempio, su 100 lire che si spendono per la ricerca scientifica, probabilmente 45 si riferiscono alla ricerca nucleare, come se per ricerca scientifica quasi si intendesse soltanto ricerca nucleare. E il Ministro che ha l'onore di parlarvi, intervenendo al congresso dei fisici svoltosi a Bologna, ha tenuto a rilevare questa distorsione che si verifica nella distribuzione dei mezzi, portati all'esaltazione di una ricerca unilaterale, mentre vengono lasciate « in non cale » le ricerche di botanica, di chimica, di fisica tradizionale, come l'acustica e l'ottica.

Il punto fondamentale di questo disegno di legge è pertanto quello che mira ad ottenere una ripartizione di fondi, che implichi per l'appunto la necessità di stabilire un equilibrio, sotto questo aspetto, nel settore della ricerca scientifica. E perchè questo auspicato indirizzo? Perchè, mentre un tempo la ricerca scientifica era un fatto individuale, spesso di raffinata meditazione, appannaggio spesso di coloro che avevano il privilegio del censo, oggi invece essa è divenuta un fatto sociale, pur continuando ad essere annoverata fra le attività aperte a coloro che alle ricerche si dedicano per libera elezione, indipendentemente da qualsiasi programma.

Sia ben chiaro, intendiamoci, che il Governo, nel presentare il disegno di legge in esame, non ha voluto menomamente limitare quella divina libertà della quale devono go-

dere lo scienziato e il ricercatore; tanto che il Governo ritiene che moltissimi aspetti dello sviluppo economico e dell'incremento della produttività non siano riferibili a una ricerca programmata, e ciò nella consapevolezza che, proprio nei recessi misteriosi della libera ricerca scientifica, scaturiscono talvolta, anche inopinatamente, grazie al divino intuito di menti sovrane, fatti imprevedibili destinati a dischiudere i più vasti orizzonti all'applicazione pratica. Noi, però, consci che la ricerca scientifica, oltre che un fatto individuale è anche un fatto sociale, riteniamo che il Parlamento debba votare un provvedimento che disciplini e coordini un dato tipo di ricerca scientifica. Nella carenza determinata da particolari situazioni, è stato creato un Ispettorato della ricerca scientifica; ma debbo far rilevare agli onorevoli colleghi che il Ministero della pubblica istruzione non ha alcun potere sulle Università, proprio per norma costituzionale; ed è bene che sia così, perchè le Università e gli Istituti di ricerca hanno assoluta necessità di godere di una piena autonomia amministrativa.

LUPORINI. Il Ministero ha, però, una certa competenza ad intervenire nei bilanci delle Università.

MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Ministero non ha alcuna competenza ad intervenire nei bilanci delle Università, come anche nella vita universitaria, per quanto riguarda la ricerca; e ciò è tanto vero che il Ministro della pubblica istruzione può assegnare dei fondi alle Università; ma non può permettersi di disporre, poichè ciò sarebbe contrario alle norme vigenti e, soprattutto, alla norma costituzionale che, giustamente, a mio parere, e spenso anche a vostro avviso, riconosce alle Università e agli altri Istituti di cultura una totale autonomia amministrativa.

LUPORINI. Il Ministro della pubblica istruzione prepara, però, un bilancio: è di questo che ci preoccupiamo!

MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Vorrei che il se-

natore Luporini non si preoccupasse tanto, poichè, a forza di preoccupazioni, va a finire che si conclude un bel nulla. So, infatti, per esperienza, che è meglio preoccuparsi meno e operare di più. Abbiamo la fortuna di trovarci in presenza, finalmente, di un disegno di legge che mette ordine nel gran disordine, il quale è frutto di un complesso di circostanze avverse e di una realtà oltremodo sfavorevole della vita italiana. Lo sviluppo economico, infatti, è strettamente legato alla ricerca scientifica degli altri Paesi, oltre che alla nostra, tanto è vero che, se oggi noi sosteniamo una spesa di 50 miliardi all'anno per l'acquisto di brevetti stranieri e a nostra volta ricaviamo solo 10 miliardi dalla cessione di brevetti italiani, avremo una spesa effettiva di ben 40 miliardi, che vanno a gravare sulla bilancia dei pagamenti del nostro Paese.

Quindi, se è vero che dal 1910 al 1953, secondo le ricerche statistiche ed economiche compiute con grande diligenza dai colleghi dell'O.E.C.E. e dagli Stati del Canada, l'incremento della produttività è dovuto almeno per il 50 per cento alla ricerca scientifica, vi apparirà in tutta la sua evidenza l'entità del beneficio che ci sarà dato trarre dal razionale coordinamento di questa attività.

Consentitemi di citare un esempio, che è ancora più illuminante. Al tempo di Lincoln, intorno al 1866, l'America impiegava più del 60 per cento della popolazione attiva nello esercizio dell'agricoltura, e si mangiava poco e male, pur essendovi scarsa densità di popolazione. Oggi, invece, gli Stati Uniti hanno superato i 185 milioni di abitanti e non sono certo un popolo denutrito; eppure soltanto l'8 per cento della popolazione è impiegato in agricoltura. E non basta; perchè nessuno di noi ignora che gli Stati Uniti, oltre a produrre il necessario per l'interno, versano nel mondo una quantità enorme di prodotti, che disturba molti mercati nazionali, oltre a recar giovamento ad altre popolazioni di aree denutrite e depresse.

Questo è il risultato della ricerca compiuta nei Centri di chimica biologica di tutto il mondo, alla quale hanno contribuito, in misura notevole, l'Italia e l'Europa tutta. E ne consegue la dimostrazione di quali possibilità abbia la ricerca scientifica di aumentare

la produttività del lavoro e quindi la retribuzione della fatica dell'uomo. Ecco, quindi, il grande valore risposto in una disciplina della ricerca scientifica la quale, conservando intatta la libertà della ricerca di base, metta regola in quella che, grosso modo, suole denominarsi ricerca applicata.

A questo proposito, vorrei far presente che sono perfettamente d'accordo con il collega Arnaudi, salvo in un punto sommamente importante, sul quale vi è un dissenso, che, però, penso possa essere superato.

Vediamo dunque: se c'è la necessità di attuare un piano di ricerche elaborato e coordinato con la programmazione economica, se c'è la necessità di potenziamento, bisogna mettere il Consiglio nazionale delle ricerche nelle condizioni di poter tradurre in realtà il programma divisato.

Vado rilevando, specialmente da parte dei colleghi di estrema sinistra, che tutte le volte che, comunque, si conferisca un qualche potere al Governo, la cosa suscita evidente disappunto.

L U P O R I N I . Non è così, soprattutto in questo caso.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non capisco perchè ella si senta sempre accusato, dal momento che il mio rilievo poteva anche essere rivolto ad altri, per esempio, al senatore Fortunati, il cui discorso abbiamo del resto altamente apprezzato.

In ogni caso, onorevoli colleghi, per ciò che attiene a quella parte dei membri del Consiglio nazionale per i quali è stata proposta la nomina governativa, vorrei puntualizzare un aspetto della situazione, che mi sembra abbia le caratteristiche dell'evidenza: come invero è possibile che il Governo chiamato ad attuare una politica economica, non possa esprimere il suo orientamento attraverso la scelta di un determinato numero di membri del Consiglio stesso?

Quindi, salvo questioni di dettaglio che potremo vedere insieme, la composizione del Consiglio nazionale delle ricerche ci sembra adeguata a quelli che sono gli scopi che ci proponiamo.

Saremo sempre lieti di discutere gli emendamenti proposti dal relatore, con il quale teniamo ancora a felicitarci per la profondità degli studi e per la precisione delle proposte.

C'è però un punto che ci divide un po' dal collega Arnaudi e penso anche da una parte notevole dei suoi colleghi e forse dai colleghi di altre parti politiche: alludo alla decisa opposizione ad introdurre nel Consiglio nazionale delle ricerche gli studiosi di scienze economiche, statistiche e sociali, filosofiche, storiche e letterarie, sociologiche, di quelle scienze insomma che si sogliono chiamare scienze umane o umanistiche.

Non so quale sia l'accezione glottologica più corretta; certo il nostro Arnaudi, bontà sua, ha concesso che, forse, per quando riguarda le scienze economiche e le scienze sociali e statistiche, era assai difficile negare la loro partecipazione al Consiglio nazionale delle ricerche; anche perchè ormai, nonostante le dubbiezze che aveva esposto in maniera luminosa e veramente stimolante il collega Fortunati, è certo che le scienze economiche sono scienze positive, che nascono dall'osservazione statistica; non sono più scienze alimentate da determinate concezioni psicologiche; ma sono certamente il frutto del rilevamento della realtà, la quale è costituita non dai fenomeni della natura, oggetto della ricerca scientifica nel senso tradizionale, bensì dai fatti degli uomini in quanto suscettibili di misura. Siccome gli stati economici danno luogo a prezzi, a movimenti di quantità, tutto ciò che è misurabile, essendo misurabile attraverso il peso o la dimensione, dà luogo a delle leggi scientifiche, che sono cioè del tutto analoghe a quelle della fisica, tanto è vero che si parla quasi di uniformità delle leggi della fisica con quelle dell'economia.

Io spero che questa spiegazione abbia convinto il collega Arnaudi.

A R N A U D I . In questo settore sono d'accordo.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Quindi noi accettiamo che il Consiglio nazionale delle ricerche comprenda anche le scienze econo-

niche e quindi le scienze statistiche, che poi non sono scienze statistiche, bensì metodo statistico e pertanto scienza per eccellenza. La tesi sostenuta dai senatori Luporini e Bertoli è la tesi della Commissione pubblica istruzione, la quale sostiene, giustamente a parere del Governo, che la scienza umanistica non deve essere esclusa. Sussistono infatti dei timori di invadenza concettuale da parte dei filosofi, dei filologi, degli archeologi, timori che si voglia, per esempio, sottrarre una parte dei limitati fondi a disposizione per fare delle campagne archeologiche, preferendo alcuni che quei ruderi rimangano custoditi dal terreno.

Come avviene ormai in tutto il mondo, io ritengo che debba essere affermata la concezione unitaria della scienza anche in questo disegno di legge, che, proprio chi vi parla, ha voluto formulare in pochissimi articoli, perchè il provvedimento non sia aggravato di eccessivi particolari. Tanto più che, se gli scienziati avranno voglia di lavorare, tanto meglio sarà per il Paese; altrimenti, non ci sarà legge che possa trasformare gli uomini. Non è scetticismo il mio, ma semplice constatazione di una realtà. E, a questo proposito, vorrei dire all'onorevole Luporini di non essere troppo fiducioso in quegli emendamenti che entrano nel dettaglio e che, se non pecco di malizia, non mi appaiono dettati da quella che è l'esperienza quotidiana.

Lasciamo libertà al Consiglio delle ricerche.

Vorrei inoltre dire che, in base a quella che è la mia esperienza quotidiana, sono pienamente consenziente con il senatore Fortunati, che mi duole oggi sia assente. Egli ha esposto il concetto che non si deve fare differenza fra attività scientifica di ricerca e attività didattica. E noi ci siamo sempre trovati d'accordo su questo punto. Chi vi parla, trovandosi a Ginevra, insieme con il professore Amaldi e con altri insigni scienziati, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto quasi le stesse parole del collega Fortunati, parole che potrete trovare nel resoconto dell'A.N.S.A. Ho detto cioè che è inconcepibile un insegnamento dove non c'è ricerca e inconcepibile una ricerca dove non c'è magistero.

Ed è stato questo il motivo per il quale abbiamo voluto introdurre nel disegno di legge la collaborazione del Ministro della pubblica istruzione, pur rendendoci conto che la ricerca non si fa soltanto nelle università. F' questo avviene del resto in tutto il mondo.

Per quanto riguarda l'inclusione anche del Ministro della difesa, voi sapete che in tutto il mondo si fanno delle ricerche e noi speriamo sempre che queste ricerche si risolvano in strumenti di pace, voto questo fervido e costante di tutti i Paesi. Ma dobbiamo pur difenderci. *Primum vivere, deinde philosophari*. Sono convinto, per esempio, che un grande popolo, come quello sovietico, ha il desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita; però sente anche il dovere di spendere moltissimo per la difesa.

L U P O R I N I . Nelle organizzazioni scientifiche non ci sono i ministri.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Tutte le ricerche scientifiche in un paese devono essere coordinate secondo un programma. Lei, onorevole Luporini, è troppo acuto per non capire che determinate ricerche di chimica servono alla ricerca scientifica nel campo macromolecolare per la produzione di determinate resine, resine che servono anche ai fini della difesa.

Se noi escludessimo dalla ricerca scientifica le scienze umanistiche, verremmo a perdere un elemento prezioso di rinnovamento della stessa ricerca tradizionale. Perchè non dovremmo affiancare le ricerche tradizionali con le altre ricerche? D'altra parte, i mezzi che questa particolare ricerca scientifica viene a sottrarre, saranno estremamente limitati, avendo essa esigenza di mezzi assai modesti rispetto a quelli colossali richiesti da una ricerca scientifica avanzata.

Mi sembra di avere risposto a tutti i quesiti che sono stati posti nel corso della discussione generale.

Quando si sarà passati alla discussione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti, il Governo sarà lieto di rispondere sulle questioni specifiche.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa, è demandato il compito di:

a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il suo potenziamento in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese,

b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di ricerca di interesse nazionale e sovrintendere al loro svolgimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, caso per caso, quando ne ravvisi l'opportunità, che altri Ministri prendano parte ai lavori del Comitato.

Alle sedute del Comitato partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato di Ministri si aduna almeno una volta ogni quadrimestre.

Ricordo alla Commissione che il senatore Luporini ha presentato un emendamento tendente a aggiungere all'inizio dell'articolo le seguenti parole: « Ferma la competenza del Ministro della pubblica istruzione a provvedere, nell'ambito delle garanzie previste dalla autonomia Universitaria, alle necessità della ricerca che si svolge nelle Università ».

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Si tratta di un concetto non scevro di pericoli, poichè, in tal caso, è il Ministro della pubblica istruzione, che dovrebbe provvedere pressochè a tutti i mezzi. Penso che il senatore Luporini intenda assicurare che la ricerca di base possa continuare come ora.

L U P O R I N I . E possa anche essere migliorata, poichè adesso va avanti a singhiozzo.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Faccio presente che questa ricerca in gran parte procede perchè il Consiglio nazionale delle ricerche ha fornito somme cospicue.

L U P O R I N I . Direi che l'ha proprio salvata.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non vedo, allora, la necessità di creare delle delimitazioni, mentre ne pavento i pericoli. Infatti, con l'emendamento proposto, si verrebbe a creare un possibile diverbio, vorrei dire quasi un divorzio, tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Ministero della pubblica istruzione, mentre, invece, la collaborazione fra essi dovrebbe essere stretta e continua, poichè, evidentemente, come per il passato, il Consiglio nazionale delle ricerche potrà continuare anche in avvenire a finanziare le Università per mantenere in vita la ricerca.

L U P O R I N I . Il Ministro ha toccato proprio il punto di dissenso. Noi abbiamo sempre riconosciuto come uno dei meriti fondamentali del Consiglio nazionale delle ricerche quello di aver salvato la ricerca scientifica del nostro Paese, nel dopoguerra, mediante quelle sovvenzioni che venivano ad integrare (uso qui una parola troppo modesta) i contributi regolari che provenivano dal bilancio della Pubblica istruzione. Questi contributi sono, ancora oggi, ad un livello tale, per cui gli Istituti riescono a mantenere soltanto il funzionamento materiale, come, ad esempio, pagare i conti del gas o dell'elettricità, ma non quello della ricerca. Quando si pensa che un istituto di chimica riceveva fino a poco tempo fa 500.000 lire all'anno per il suo funzionamento, basta considerare quanto costa una tesi fatta con una certa serietà per comprendere che se non ci fosse stato il Consiglio nazionale delle ricerche tutti questi Istituti non avrebbero potuto funzionare. Noi, però, consideriamo che si sia trattato di una congiuntura occasionale, poichè mi sembra che nello stesso spirito del disegno di legge non siano più questi i compiti del Consiglio nazionale delle ricerche.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto, in quanto lo ritiene superfluo. Faccio, inoltre, presente che le leggi complicate sono sempre pericolose. Comunque, se il senatore Luporini vuol trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, il Governo sarà felicissimo di accettarlo in pieno.

L U P O R I N I . Se la Commissione è disposta ad accettare un ordine del giorno di questo genere, sarei pronto a rinunciare all'emendamento.

Vorrei, ora, ricordare che ho proposto un altro emendamento tendente a sopprimere le parole « e per la difesa ».

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ho già fatto presente che il Governo è contrario a questo emendamento.

L U P O R I N I . Ritengo che le esigenze espresse dal Ministro esistano. Ritengo però, che a queste esigenze si provveda sufficientemente in quella parte del disegno di legge nel quale si stabilisce che il Comitato interministeriale per la ricostruzione è integrato dal Ministro della pubblica istruzione e che, per certi gruppi di problemi, viene integrato via via dalla presenza di altri Ministri. Mi sembra, infatti, che, altrimenti, le questioni riguardanti la Difesa vengano ad assumere una caratteristica troppo dominante nell'indirizzo generale.

A R N A U D I . Vorrei spiegare le ragioni pratiche per le quali sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Luporini, tendente a sopprimere le parole « e per la difesa ». Citerò due grossi argomenti che interessano la Difesa, e precisamente, gli studi oceanografici che non possono essere compiuti senza l'aiuto della Marina e che, nell'ambiente universitario, sono fermi in Italia da 20 anni, e quelli meteorologici, che interessano l'Aeronautica e l'Agricoltura, ma per i quali, nelle Università, non abbiamo più una cattedra.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha posto all'ordine del giorno la questione della meteorologia sperimentale ed ha costituito un gruppo di lavoro con studiosi che riceve un finanziamento di alcune centinaia di milioni per tali studi; tali studi, però, evidentemente, non possono essere compiuti convenientemente senza la collaborazione di tutti gli organismi militari, vale a dire, dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina.

Si possono citare altri esempi nel campo chimico. Tutti gli studi sulle reazioni chimiche ad altissime temperature e quelli sui metalli che resistono a temperature superiori ai 5.000 gradi interessano l'industria, ma interessano pure il Ministero della difesa. Ora, avviene che oggi il Ministero della difesa spende circa 4 miliardi e mezzo per delle ricerche autonome che non sono coordinate. Si verificano pertanto dei doppioni che nel nostro Paese non possiamo permetterci il lusso di mantenere.

Sono, pertanto, pienamente d'accordo con il parere espresso dal Governo e riterrei opportuno non insistere sull'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Luporini, tendente a sopprimere, al primo comma dell'articolo in esame, le parole « e per la difesa ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio stesso ed il Ministro per la pubblica istruzione, presenta al Comitato dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da

apposite relazioni, nonchè proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il relatore, senatore Schiavone, ha proposto di sostituire tale articolo con un articolo del seguente tenore:

«Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i competenti organi del Consiglio stesso e l'Assemblea dei Comitati nazionali prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4, presenta al Comitato di Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredate da apposite relazioni, nonchè proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese.

La relazione generale, approvata dal Comitato di Ministri, viene allegata alla relazione economica presentata annualmente al Ministro del bilancio ».

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo accetta le proposte del relatore e sottolinea l'importanza eccezionale che viene ad assumere l'emendamento, con il quale si stabilisce che deve essere presentata l'Assemblea dei Comitati nazionali.

A R N A U D I . Credo che si possa lasciare l'articolo 2 quale risulta dal testo emendato dal relatore. Per ragioni di coscienza desidero soltanto osservare che non ho nessuna fiducia in questa Assemblea dei Comitati nazionali. Avrei anche potuto illustrare l'aspetto di questo articolo che prevede l'Assemblea, ma poichè l'articolo 2 già si richiama all'Assemblea che è prevista all'articolo 4, mi limito ad affermare che tale Assemblea per me è solo pleonastica.

Vorrei invitare i colleghi a supporre una Università tipo quella di Roma, con 250 professori, che si riuniscono in Assemblea nel-

l'Aula Magna per discutere il programma degli studi che si dovranno svolgere nei singoli Istituti, o che discutono le ricerche compiute e che tentano anche di coordinarle. Personalmente ritengo che i risultati pratici di una simile Assemblea sarebbero nulli. Nell'Assemblea dei Comitati del Consiglio nazionale delle ricerche, alla quale potranno intervenire anche i rappresentanti degli assistenti e dei professori incaricati, si può immaginare quale solenne confusione si realizzerà. Speriamo tuttavia che questa esperienza si limiti a non essere dannosa.

L U P O R I N I . Sono fundamentalmente d'accordo con l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Schiavone.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo proposto dal relatore Schiavone.

(E approvato).

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 le somme assegnate negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri a scopi di ricerca scientifica, ed eventualmente ripartite in più capitoli, saranno, per ogni Ministero, raggruppate in un unico capitolo sotto la denominazione: « spese per la ricerca scientifica ».

(E approvato).

L U P O R I N I . Dopo l'articolo 3, comunico agli onorevoli colleghi, che propongo di inserire un articolo 3-bis, del seguente tenore: « Per l'attuazione dei programmi di cui ai precedenti articoli, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è assistito da un Comitato esecutivo composto di non più di otto membri nominati dal Presidente del Consiglio su designazione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Comitati nazionali. I membri del Comitato esecutivo restano in carica per non più di quattro anni e, di seguito, possono essere confermati soltanto per un ulteriore qua-

driennio. La funzione di membro del comitato esecutivo è incompatibile con l'esercizio di altri uffici pubblici o privati. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nominati membri del comitato esecutivo, saranno comandati al Consiglio nazionale delle ricerche per il periodo di tempo corrispondente ».

SCHIAVONE, *relatore*. A ciò provvede l'articolo 8 della legge fondamentale che disciplina i compiti del Consiglio di presidenza. È detto che il Consiglio di presidenza ha la direzione del Consiglio nazionale delle ricerche per quanto attiene all'attività scientifica tecnica. Quindi, con l'emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Luporini, si avrebbe una duplicazione che non servirebbe che a complicare.

LUPORINI. Penso che si tratti di due cose assai diverse, perchè di fatto semmai questo Comitato esecutivo dovrebbe adempiere a dei compiti che oggi sono demandati ad organi amministrativi. Senatore Schiavone, se lei va oggi al Consiglio delle ricerche i Presidenti dei Comitati non li trova mai; li trova solo nei momenti in cui si riuniscono i Comitati. Con questo comitato esecutivo noi avremmo un gruppo di persone le quali avrebbero questo caratteristico compito che diminuirebbe, non annullerebbe, le funzioni che hanno oggi gli organi amministrativi. A mio avviso inoltre, e non mio soltanto, ma anche di molti scienziati, una caratteristica moderna della ricerca scientifica, e in questo non sono d'accordo con l'onorevole Ministro, è costituita dalla sua stretta connessione con i propri aspetti organizzativi.

Del resto questo avviene anche nel campo dell'energia nucleare. Il professor Ippolito, per esempio, organizza egregiamente settori che non sono di sua diretta competenza. E la caratteristica fondamentale dello scienziato moderno, quella di essere insieme ricercatore e organizzatore. Oggi la vediamo estesa anche al settore umanistico.

MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Ma come si

può ammettere, dopo aver costituito un Consiglio nazionale delle ricerche, che ha i suoi Comitati, nel quale i Comitati hanno i propri presidenti, dove c'è la presenza del Governatore della Banca d'Italia, dove c'è un segretario generale del Consiglio che rappresenta il Governo, che accanto a costoro venga collocato un *trust* di cervelli? Perchè dobbiamo dirlo noi nella legge? Il Consiglio delle ricerche, in forza dell'articolo 5, ha il potere di darsi l'ordinamento che crede. Il relatore è stato definitivo a questo riguardo.

LUPORINI. Questa è una proposta di tale portata che ritengo che il Consiglio nazionale delle ricerche uscirebbe dai limiti previsti dalle legge qualora prendesse provvedimenti di questo tipo.

MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Noi dobbiamo realizzare un coordinamento in senso democratico; il che si effettua attraverso i comitati eletti, che hanno il prestigio loro conferito dal disegno di legge.

Siccome noi abbiamo vissuto la vita della ricerca scientifica tradizionale, siamo in grado di giudicare come possa essere pericoloso innestare un corpo organico di ricercatori, sei od otto, nominati addirittura dal Presidente del Consiglio, con la conseguente insorgenza di eventuali conflitti estremamente dannosi.

L'organizzazione deve essere di competenza dei comitati che sono stati costituiti a tale scopo. Il relatore li ha ridotti a 30; ma una cosa è disporre dei membri eletti in un comitato, che in prevalenza annovera membri di origine democratica, e una cosa è mettere vicino al Consiglio nazionale delle ricerche un *trust* di cervelli di nomina così altamente qualificata, ma tuttavia non ispirata a criteri democratici.

LUPORINI. Data l'ora tarda e dato che ci è stato chiesto un ripensamento su questa proposta (d'altra parte penso che il Ministro non vorrà che il ripensamento sia fulmineo) e dato anche il carattere di questa proposta che si integra con quell'ultima nor-

ma, io credo che non si possa discutere oggi tutto il disegno di legge. Siccome vorremmo evitare di rimettere il disegno di legge in Aula e siccome ci sono altri punti molto sensibili, vorrei pregare il Presidente di non passare alla votazione.

A R N A U D I . Volevo, se era possibile, dare un apporto di informazione proprio in relazione alla proposta di questo emendamento.

L'onorevole Luporini dice che il Consiglio di Presidenza lo si trova solo quando si riunisce il comitato. Vorrei leggere queste date di riunione: 16 e 30 ottobre, 15 e 30 novembre, 14 dicembre, e per gennaio sono previste due riunioni, per il 15 e per il 30; e così via via sono previste tutte le riunioni del consiglio di presidenza al di fuori delle riunioni del comitato. Il che vuol dire che il Consiglio di presidenza, che è costituito da presidente dei comitati eletti, dal Governatore della Banca d'Italia e dal Segretario generale si riunisce almeno due volte al mese per la trattazione degli affari generali. Questo come informazione. Come meditazione dirò che la proposta di nominare un gruppo di personaggi che dovrebbero essere senz'altro di grande prestigio, essendo nominati dal Presidente del Consiglio, non è una novità. Nella storia del Consiglio nazionale delle ricerche abbiamo avuto un periodo in cui esisteva un organo di questo genere e l'esperienza è stata del tutto negativa. Del resto non sappiamo quanti sono i comitati: oggi sono sette ma la proposta è di portarli ad otto. A quell'epoca ce n'era uno per ogni Comitato e l'esperienza fu negativa appunto perchè si realizzò una frattura fra i Comitati e questi personaggi, perchè è chiaro che costoro, disponendo di una immediatezza di intervento, non erano d'accordo con i Comitati e facevano una loro politica che non era democratica. La legge del 1945 ha avuto il compito, tra l'altro, di togliere questo residuo che ha dato un esito tanto negativo.

Dopo un'esperienza di questo tipo e dopo le ragioni dette dal Ministro, non ritengo che questo emendamento si possa accettare. Tanto più che l'emendamento non dice che

questi personaggi vengono nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, ma sentito il comitato, il che vuol dire che volutamente si viene a saltare il Consiglio di presidenza.

Vi è una tale contraddizione in tutto questo e un tale pericolo di fratture e di opposizioni, che penso che l'emendamento debba essere senz'altro rifiutato.

P A G N I . Ritengo che la nomina di un comitato come quello previsto dal senatore Luporini creerebbe un inevitabile dualismo con il Consiglio di presidenza. Tuttavia, accoglierei la proposta del senatore Luporini di rimandare la votazione dell'articolo aggiuntivo alla fine della discussione, anche per dargli modo di avere un ripensamento al quale dovrebbe senz'altro accedere. Sarei, quindi, favorevole a rimandare la votazione dell'emendamento, al quale mi dichiaro senz'altro contrario, alla fine della discussione, per evitare che il senatore Luporini insista sulla proposta di rimessione in Aula del disegno di legge e consenta, invece, a ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Sono favorevole a questa proposta, e, pertanto, poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che la discussione dell'emendamento proposto dal senatore Luporini viene accantonata.

Art. 4.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 120 membri, dei quali:

a) 30 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche, tecniche, economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 15 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà giuridiche, politico-sociali e storico-letterarie, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 10 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera a), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

d) sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera b), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

e) 20 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra esperti appartenenti alle Amministrazioni statali diverse da quella della Pubblica istruzione;

f) 20 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

g) 20 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti, fra direttori, ricercatori e funzionari dei ruoli tecnici direttivi, appartenenti ad istituti non universitari ed organismi scientifici o culturali, dipendenti o vigilati dallo Stato.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore Schiavone ha proposto di sostituire tale articolo con altro, del seguente tenore:

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si

avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 120 membri, dei quali:

a) 40 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche, tecniche, economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 15 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà giuridiche, politico-sociali e storico-filosofico-letterarie, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 10 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera a), tra gli appartenenti al medesimo corpo votante, muniti di libera docenza;

d) 5 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati dalle facoltà di cui alla lettera b), tra gli appartenenti allo stesso corpo votante, muniti di libera docenza;

e) 20 sono eletti da esperti e ricercatori addetti ad organi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante, muniti di libera docenza;

f) 15 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

g) 15 sono eletti per cooptazione dai dai membri di cui alle lettere precedenti.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per la nomina, sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 6.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del C.N.R., sentito il Consiglio di presidenza,

può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria.

A R N A U D I . Il mio compito è reso difficile dalle dichiarazioni fatte dal Ministro e, d'altra parte, ho la profonda convinzione che, in un organismo di questo tipo che ha, come stabilito nell'articolo 1, una finalità prettamente connessa alla ricerca scientifica, tecnica, sperimentale, legata allo sviluppo economico del Paese, l'introduzione di cultori di storia, di filosofia o di diritto, non possa recare giovamento, perchè tutti codesti studiosi hanno degli interessi che soltanto con estrema fatica e con molta abilità dialettica si possono accostare ai problemi economici del Paese. Non riesco, quindi, a capire come tali studiosi possano dare un contributo, ad esempio, al contenuto della relazione che deve essere allegata a quella che il Ministro del bilancio presenta al Parlamento, e che, evidentemente, prevede lo sviluppo economico nei vari settori dell'attività nazionale. L'onorevole Ministro ha illustrato come deve funzionare il Comitato di ministri: si tratta di scegliere anno per anno lo sviluppo che si vuol dare alla ricerca del Paese, sempre ai fini della produttività. Ora, personalmente, non riesco assolutamente a concepire come i cultori di materie giuridiche, filosofiche o letterarie possono dare un contributo per effettuare le scelte a fini produttivistici. Ci si può, al massimo, riferire ad un'idea centrale che è quella della unicità della scienza. Per realizzare un organismo vivo e operante sarebbe necessario che fosse collegato e stimolato dalla vita universitaria, e, quindi, non riesco a capire perchè il giusto stimolo di studi in questo settore non debba essere affidato all'Accademia nazionale dei Lincei. Basterebbe che lo Stato stanziasse dei mezzi sufficienti, perchè l'Accademia dei Lincei potesse svolgere efficacemente questa funzione indispensabile allo sviluppo culturale del Paese. Potrei ancora capire un dialogo fra chimici e ingegneri, ma non posso proprio rendermi conto di come potrebbero aiutarci i letterati non dico nel risolvere, ma nell'impostare un tipo di politica che si deve poi risolvere in una relazione annuale sullo stadio dell'avanzamento

della ricerca scientifica e tecnologica nazionale.

Secondo il mio parere, pertanto, si commette un errore gravissimo nel voler mettere insieme i cultori di tutti i campi dello scibile umano e si viene in tal modo a denaturare il carattere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con questo non intendo disconoscere — anzi mi inchino davanti ad essa — l'importanza degli studi giuridici, filosofici e storici, ma solo affermare che il C.N.R. non è la loro sede: la loro sede è l'Università o l'Accademia.

So di essere solo nel sostenere questo punto di vista e di non avere neppure diritto di voto in questa Commissione, della quale sono ospite, ma mi auguro che la chiarezza di visione del problema che noi abbiamo di fronte appaia ad un certo momento o a questa stessa Commissione — ciò che spero veramente di cuore — o, eventualmente, all'altro ramo del Parlamento.

Comunque, in subordine, qualora la Commissione dovesse approvare il disegno di legge così come è, riterrei opportuno almeno ridurre notevolmente il numero dei rappresentanti delle scienze umanistiche, in guisa da prevedere per esse un unico Comitato. Al contrario se si mantenesse l'attuale proporzione o, peggio ancora, se si accettasse lo emendamento proposto dal senatore Luporini di portare a 132 i membri dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, aumentando così ulteriormente il numero dei rappresentanti delle scienze umanistiche, sarebbe necessario creare un Comitato di storici, un Comitato di giuristi ed un Comitato di filosofi. Allora, veramente, vi sarebbe da temere, a mio avviso, della funzionalità del C.N.R. e, soprattutto, del Consiglio di presidenza del Consiglio stesso. Si deve inoltre tenere conto della particolare situazione contingente — questa sì, veramente contingente — richiamata dal senatore Luporini. Egli, infatti, ha ricordato che il C.N.R., dal 1945 fino a pochi anni fa, fino quasi all'anno scorso, ha avuto nei confronti dell'Università la funzione di congregazione di carità, stanziando spesso dei contributi, che permisero di salvare gli Istituti sperimentali.

tali e l'Università stessa, che altrimenti sarebbe crollata per mancanza di fondi.

Ora, cosa avverrebbe se si approvasse l'articolo 4 del disegno di legge nel testo attuale? Avverrebbe sicuramente che, dopo avere raggiunto un certo grado di riorganizzazione degli Istituti sperimentali, ed un certo tipo di mentalità nel Paese (il Paese, infatti, è oggi molto sensibile al problema che dibattiamo a differenza di quanto avveniva anche solo 4 anni fa ed ha ormai compreso l'importanza della ricerca scientifica) il Paese stesso non capirebbe assolutamente — ed avrebbe tutte le ragioni di non capirlo — per quale motivo per risolvere i problemi economici fondamentali della ricerca scientifica e tecnologica si debbano creare tre Comitati, di storici, di giuristi e di filosofi.

Avverrebbe, dicevo, che una fetta notevole del bilancio del Consiglio destinato ad incrementare ricerche concrete e pratiche, dovrà invece necessariamente essere defalcata per soccorrere ad esempio le cattedre di letteratura, le biblioteche, gli Istituti di archeologia che dovranno avere i mezzi per scavare e riportare alla luce una statua, che sarà certamente molto importante per la cultura universale, a tutto danno degli studi, ad esempio, sui grani duri, necessari per risolvere il problema alimentare per il nostro Paese o quelli di tecnologie metallurgiche indispensabili al progresso industriale.

LUPORINI. I fondi saranno necessari non per dissotterrare la statua, ma per salvarla!

ARNAUDI. Ora, il risucchio dei fondi si verificherà, evidentemente, laddove sono le maggiori necessità: questa è, purtroppo, la realtà delle cose!

Ripeto, quindi, che il Parlamento, dando la sua approvazione ad un provvedimento di questa ispirazione, dopo che per quattro o cinque anni uomini di Governo e uomini di scienza hanno cercato di far capire alla opinione pubblica quali sono le necessità della ricerca scientifica, commetterà un errore psicologico molto grave.

Mi dichiaro, pertanto, contrario alla introduzione dei rappresentanti delle scienze uma-

nistiche nei Comitati nazionali; tuttavia, se la Commissione che è sovrana nelle sue decisioni, riterrà di non doverli sopprimere totalmente, secondo quanto proposto dal mio emendamento, mi auguro che almeno essi siano ridotti di numero, in modo da prevedere per essi — come ho già detto — un unico Comitato.

Comunque, insisto nel dire che, a mio giudizio, l'unica soluzione veramente sostanziale e altamente dignitosa per le discipline umanistiche sarebbe quella di deferire i compiti del loro potenziamento all'Accademia nazionale dei Lincei.

Prima di concludere il mio intervento, vorrei fare un accenno all'osservazione fatta dal senatore Luporini relativamente ai 20 membri eletti tra gli esperti e i ricercatori addetti agli organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti dall'Amministrazione statale.

Il senatore Luporini riteneva che tale elezione fosse difficile, tanto difficile da preferirle la nomina dall'alto, cioè da parte del Governo.

A questo proposito, desidero ricordare agli onorevoli colleghi che fra i ricercatori addetti agli organismi di ricerca scientifica non universitari, ma dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, vi sono circa mille laureati in medicina, chimica e biologia dell'Istituto superiore di sanità, i quali possono tranquillamente votare ed eleggere i loro rappresentanti senza alcuna difficoltà; vi sono circa 750-800 dipendenti laureati del Comitato nazionale dell'energia nucleare, di cui è vice Presidente il senatore Focaccia, per i quali l'elezione dei rappresentanti presenta la stessa facilità.

Non vedo, pertanto, dove siano tutte le difficoltà prospettate dal senatore Luporini. Rimarrebbe da considerare solo il gruppo delle Stazioni sperimentali del Ministero della agricoltura: queste, purtroppo, sono circa 40, ma vi è la speranza che vengano ridotte per lo meno del 50 per cento. Tuttavia, anch'esse, come pure le Stazioni sperimentali dell'industria e dei trasporti, possono tranquillamente, attraverso una votazione per *referendum*, nominare i propri rappresentanti. In conclusione, quindi, non mi pare

che sussista alcuna difficoltà per l'elezione diretta dei 20 rappresentanti di cui trattasi.

L U P O R I N I . Non vi è nessuna difficoltà anche per quanto si riferisce agli ospedali?

A R N A U D I . Ma gli ospedali non sono organi della Amministrazione dello Stato. Tuttavia, per eliminare qualsiasi dubbio in proposito, si potrebbe introdurre una formulazione più precisa e dire: « dipendenti dall'Amministrazione statale ».

Da quanto ho detto risulta evidente, secondo il mio parere, che non vi è alcuna ragione per cui si debba rinunciare ad una forma democratica di elezione, per deferire al Governo la nomina dei 20 membri in questione.

Concludo il mio intervento, dichiarando di mantenere sempre l'emendamento da me proposto, tendente a sopprimere i 15 rappresentanti delle discipline umanistiche, con la speranza che venga accolto dalla onorevole Commissione.

L U P O R I N I . Desidero illustrare lo emendamento da me proposto all'articolo in esame tendente ad aggiungere alla fine del primo comma dopo le parole « per lo adempimento dei propri compiti » le altre « ed hanno la funzione specifica di proporre, con relazioni motivate, i programmi e le attività di ricerca da finanziare da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, tenendo conto dei programmi di ricerca e delle richieste di finanziamento presentate da gruppi di ricercatori o da singoli ricercatori sui quali devono esprimere giudizi di merito. Le relazioni motivate ed i giudizi di merito espressi dai Comitati sono pubblicati sulla rivista del Consiglio nazionale delle ricerche ».

L'intento del presente emendamento è quello di stabilire la pubblicità, che si ritiene essenziale, in tutta la dinamica delle proposte che sorgono del campo di tutti i ricercatori, non soltanto da quelli universitari.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Siamo d'accor-

do circa i compiti dei Comitati; ma ora si tratta di vedere se sia o meno opportuno inserire questi dettagli in un disegno di legge che prospetta nelle sue grandi linee l'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo 5 del provvedimento, infatti, già prevede espressamente: « Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del medesimo Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio del presidenza dello stesso Consiglio ».

Ciò significa che il Consiglio nazionale delle ricerche, al quale noi daremo con l'approvazione dell'articolo 4 del presente disegno di legge, una struttura democratica di elezione, può darsi liberamente l'ordinamento che preferisce, così come vuole la Costituzione.

Ora, non mi pare che la proposta avanzata dal senatore Luporini, che indubbiamente è giusta e ragionevole, possa essere collocata in questa sede, in quanto stiamo discutendo su una legge quadro con la quale, ripeto, non credo si possa stabilire in dettaglio ciò che il Consiglio dovrà fare.

L U P O R I N I . L'onorevole Ministro ha riconosciuto l'esistenza dell'esigenza di fondo da me prospettata. La divergenza, pertanto, è solo sull'opportunità o meno di considerarla in questa sede.

Tuttavia, a me sembra, sulla base della esperienza acquisita attraverso le numerose discussioni che vi sono state in questi ultimi tempi, le quali hanno assunto anche una certa acutezza, che non si possa considerare un elemento di dettaglio, da lasciare all'arbitrio del Consiglio nazionale delle ricerche, il decidere in senso positivo o negativo circa la pubblicità delle scelte e degli indirizzi da seguire. Sarei anche pronto a modificare la formulazione del mio emendamento, ma

insisto nel dire che le scelte e gli indirizzi dovrebbero essere pubblici.

Se si fa riferimento ad un certo modo di esprimersi che era tradizionale fino a qualche anno fa anche fra gli scienziati, si può avere l'impressione che sia necessario per assolvere il compito da me richiamato pubblicare dei volumi enormi. Al contrario, osservando quanto avviene oggi, soprattutto sul modello che è stato messo in uso dagli scienziati dei Paesi anglosassoni, possiamo constatare che lo scienziato moderno è arrivato ad una tale scarna semplicità nell'esprimere le ragioni, le motivazioni delle scelte, che allo scopo sono sufficienti spesso solo poche righe.

Non possiamo, quindi, assolutamente rinunciare alla esigenza di fondo, emersa in questi ultimi tempi, della piena pubblicità non solo delle scelte, ma di tutto il materiale: è necessario, a nostro avviso, un bollettino o una rivista che ci dia un quadro permanente e completo degli indirizzi, delle idee, dei propositi e dei suggerimenti provenienti da tutta l'area della ricerca scientifica italiana, comprendendo in essa anche le scienze umanistiche.

Sarebbe questo l'unico elemento di controllo, non in senso burocratico, ma culturale, su tutto il movimento scientifico del Paese!

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Come ho già

detto, sono favorevole, nella sostanza, alla proposta fatta dal senatore Luporini.

L U P O R I N I . Ritengo, pertanto, che il mio emendamento in qualche modo possa essere inserito nel disegno di legge in discussione. Come gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare ho aderito senza alcuna difficoltà a trasfondere il contenuto dell'emendamento introduttivo all'articolo 1 in un ordine del giorno, ma non potrei assolutamente rinunciare anche a quest'ultimo emendamento.

P R E S I D E N T E . Riterrei opportuno, a questo punto, rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, al fine di permettere un più meditato esame da parte del relatore e da parte dell'onorevole Ministro degli emendamenti che il senatore Luporini intenderà proporre al disegno di legge in discussione, pregandolo nel contempo di volerli presentare al più presto alla Presidenza in modo da rendere il lavoro più semplice e spedito.

Se non si fanno, osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dotl. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari